

Unione dei Comuni di Camino, Coniolo, Pontestura e Solonghelo - Pontestura (Alessandria)
Statuto dell'Unione dei Comuni di Camino, Coniolo, Pontestura e Solonghelo (ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.).

TITOLO I – NORME GENERALI

CAPO I – Norme Generali

Art. 1 – Istituzione

1. I Comuni di Camino, Coniolo, Pontestura e Solonghelo costituiscono, in attuazione dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, di seguito sinteticamente indicato come “Testo Unico”, denominata “Unione dei Comuni di Camino, Coniolo, Pontestura e Solonghelo” e nel prosieguo indicata solo come “Unione” per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi individuati nell'art. 5 del presente Statuto.
2. L'Unione è Ente Locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Unione è dotata di autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
3. L'Unione ha sede presso il Comune di Pontestura, in Corso Roma n. 8. I suoi Organi ed Uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. All'Unione si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

Art. 2 – Finalità

1. L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono. L'Unione rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
2. È compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi pubblici.

Art. 3 – Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, allo snellimento e semplificazione delle procedure amministrative relative alle funzioni trasferite, ed al contenimento dei costi.
2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; organizza e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 4 – Rapporti di collaborazione

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni partecipanti, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di Stati appartenenti all'Unione Europea.

Art. 5 – Funzioni

1. L'Unione, esercita, in luogo e per conto di tutti i Comuni partecipanti, le seguenti funzioni fondamentali:

- a) organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- j) in merito si richiama quanto disposto dall'art.19 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e l'art. 3 e 4 della L.R. n. 11/2012 e s.m.i..

2. Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.

3. Le modalità e i tempi di concreta attuazione per ognuna delle funzioni sopra elencate sono stabiliti con apposita delibera programmatica del Consiglio dell'Unione che prevede, da un lato lo studio analitico di risorse umane e strumentali esistenti presso ciascuno dei Comuni partecipanti, e dall'altro la ricognizione delle necessità di servizio di ognuno di essi.

4. L'Unione può svolgere ulteriori funzioni e servizi, previa deliberazione modificativa del presente Statuto.

Art. 6 – Durata e scioglimento

1. La durata dell'Unione è fissata in anni 10 a decorrere dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2022.

2. L'Unione è sciolta, in modo consensuale, con deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni partecipanti, recepite dal Consiglio dell'Unione e adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, comunque non prima di un periodo pari ad anni tre. Lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo l'adozione delle deliberazioni dei Consigli dei Comuni partecipanti e della deliberazione di presa d'atto del Consiglio dell'Unione. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.

3. L'Unione è sciolta anche quando la maggioranza dei Consigli dei Comuni partecipanti abbiano, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa, comunque non prima di un periodo pari ad anni tre.

4. L'Unione è sciolta inoltre quando la maggioranza dei Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti, entro il termine previsto dal successivo art. 10.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.

6. L'Unione è sciolta altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'articolo 141 del Testo Unico.

7. Nei casi di scioglimento, il personale dell'Unione è convenzionalmente inserito nelle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti. In difetto di accordo, provvede il Presidente liquidatore. I dipendenti dell'Unione, originariamente trasferiti dai Comuni partecipanti, tornano a far parte della dotazione organica di questi ultimi.

Art. 7 – Adesione e recesso

1. Il Consiglio dell'Unione accetta l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del Consiglio comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
2. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo Statuto dell'Unione con le modalità di cui al presente Statuto.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione recede con deliberazione consiliare, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
4. Il recesso è deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'Ente receduto.
5. Il Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a partecipare al riparto di trasferimenti pubblici assegnati all'Unione a partire dalla materiale operatività del recesso.

TITOLO II – ORGANI DELL'UNIONE

CAPO I - Organi

Art. 8 – Organi

1. Gli organi dell'Unione sono:
 - a) il Consiglio dell'Unione
 - b) la Giunta
 - c) il Presidente

Art. 9 - Status degli amministratori dell'Unione

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli Assessori e dei Sindaci.
2. Agli stessi Amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla Parte I, Titolo III – Capo IV del Testo Unico.

CAPO II – IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 10 – Composizione, elezione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla Legge per i Consigli Comunali.
2. Il Consiglio è composto da un numero di Consiglieri, eletti dai singoli consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze ed assicurando la rappresentanza di ogni comune.
Preso atto che la popolazione complessiva residente dei Comuni è inferiore a 3.000 abitanti, il

Consiglio dell'Unione risulta per legge determinato in 6 Consiglieri oltre al Presidente. Pertanto, cinque seggi vengono attribuiti alle maggioranze e due seggi alle minoranze.

Ogni Comune partecipante eleggerà un membro della propria maggioranza. Fa eccezione il Comune di maggiore dimensione demografica che eleggerà due membri della maggioranza.

La nomina dei due rappresentanti della minoranza avverrà a cura delle stesse minoranze che si riuniranno, in seduta comune, entro quarantacinque giorni dalla costituzione dei rispettivi Consigli Comunali. A parità di voto verrà eletto il candidato più giovane. I membri di minoranza eletti dovranno, comunque, essere espressione di due Comuni diversi non potendo un solo Comune avere due rappresentanti della minoranza in seno al Consiglio dell'Unione tranne che non fosse l'unico Comune ad avere la minoranza rappresentata in Consiglio. La convocazione di tutti gli aventi diritto tra le minoranze avverrà da parte del Presidente uscente e, per la prima nomina, da parte del Sindaco del Comune più grande.

In caso di assenza delle minoranze in tutti i Comuni, ciascun Consiglio elegge due rappresentanti ad eccezione del Consiglio del Comune con minore dimensione demografica che ne eleggerà solo uno.

3. La nomina è effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione del nuovo Ente.

4. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.

5. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato lo sostituisce nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza e nel caso di un Sindaco è sostituito dal vicesindaco.

6. Il Consiglio dell'Unione approva il regolamento di funzionamento dello stesso.

7. La prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine perentorio di venti giorni ed è tenuta entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.

Il Presidente e il Segretario sottoscrivono le deliberazioni consiliari.

Art. 11 – Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 12 – Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge, in quanto compatibili con il presente Statuto.

2. Il Consiglio, nella prima seduta, procede alla elezione del Presidente dell'Unione, da scegliersi tra i componenti Sindaci del consesso.

3. Il Presidente convoca il Consiglio ogni volta che lo ritenga opportuno, comunque almeno tre volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci, e qualora ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri in carica, entro 15 gg. dalla medesima.

CAPO III – IL PRESIDENTE

Art. 13 – Elezione, cessazione

1. Il Presidente è eletto a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ed è scelto tra i sindaci dei comuni associati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad

una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

2. Il Presidente dura in carica per il periodo di un anno ed è rieleggibile. Cessa comunque dalla carica quando cessa il proprio mandato di Sindaco per qualunque motivo. Il Presidente al termine del mandato continua ad esercitare le funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente.

3. Il voto contrario del Consiglio dell'Unione ad una proposta del Presidente e della Giunta non comporta le dimissioni.

4. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente dell'Unione, è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario, ai sensi dell'art. 141 del Testo Unico.

Art. 14 – Competenza

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.

2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. In particolare, il Presidente:

a) sovrintende all'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati; vigila sull'attività complessiva dell'Unione;

b) sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

c) può attribuire specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta;

d) nomina e revoca il Segretario dell'Unione, previa deliberazione favorevole della Giunta;

e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

f) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e, previa deliberazione favorevole della Giunta, alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati.

4. Il Presidente è sostituito temporaneamente dal Vicepresidente in caso di dimissioni, decadenza o impedimento.

CAPO IV – LA GIUNTA

Art. 15 – Composizione, nomina e cessazione

1. Il numero dei componenti la Giunta non può essere superiore a quello previsto per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Ente.

Essendo la popolazione complessiva residente dei Comuni inferiore a 3.000 abitanti, la Giunta dell'Unione risulta per legge determinata in 2 componenti oltre al Presidente. Il Presidente, pertanto, nomina ogni sei mesi la Giunta scegliendola tra i Sindaci dei Comuni associati ed assicurando, a rotazione, la presenza dei Sindaci di due comuni su tre. Nel semestre in cui il Comune di turno non è rappresentato nella Giunta dell'Unione potrà presenziare alla stessa attraverso il proprio Sindaco, ma senza diritto di voto.

2. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Presidente per iscritto e contestualmente comunicate al Segretario dell'ente. In sua vece è nominato il Vicesindaco dell'Ente.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la Giunta decade. La Giunta decade altresì nel caso di dimissione di 2/3 dei suoi componenti. Sino all'elezione del nuovo Presidente la Giunta rimane in carica per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione e le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

4. Le norme di funzionamento della Giunta sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 16 – Competenza

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.

2. La Giunta compie:

- gli atti di amministrazione che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Segretario, dei dirigenti;
- svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio;
- attua agli indirizzi del Consiglio;
- riferisce al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
- approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I – UFFICI E PERSONALE

Art. 17 – Principi generali di organizzazione

1. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

- a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
- b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
- c) efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata dal Regolamento, il quale prevede:

- a) la struttura organizzativo-funzionale;
- b) la dotazione organica;
- c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

Art. 18 – Principi generali di gestione

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, è assunto come principio generale di gestione quello della massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti dell'azione amministrativa nel suo insieme.

Art. 19 – Principi in materia di personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.

2. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni

amministrative erogate ai cittadini.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

Art. 20 – Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente, tra i Segretari in servizio in almeno uno dei Comuni partecipanti.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Sovrintende all'attività dei dirigenti o dei funzionari e ne coordina l'attività. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i dirigenti o dei funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.

3. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

Art. 21 – Responsabili di servizio

1. I responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento.

2. Ai responsabili dei servizi compete, in base alla legge ed al complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

Art. 22 – Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere, al di fuori della dotazione organica, la costituzione di rapporti a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui all'interno dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

CAPO II – FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 23 – Finanze e patrimonio

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

2. L'Unione ha un proprio demanio e patrimonio.

3. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

4. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Unione e la gestione delle funzioni derivano dai trasferimenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti, da entrate proprie dell'Unione.

5. I trasferimenti ordinari dei Comuni sono definiti in ragione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno.

6. I trasferimenti straordinari dei Comuni riguardano singole causali predefinite d'intesa con i Comuni dell'Unione.

7. Il trasferimento di funzioni e servizi all'Unione, da parte dei Comuni, deve prevedere i relativi

trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Art. 24 – Ordinamento Finanziario e Contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

CAPO III – I CONTROLLI INTERNI

Art. 25 – Principi generali del controllo interno

1. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

3. Nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, l'Unione disciplina il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.

Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente e i responsabili dei servizi.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiama il Titolo VI del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Art. 26 – Organo di revisione dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad una/un Revisore del Conto e/o Collegio dei Revisori secondo le disposizioni di cui al titolo VII del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.EE.LL.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) al Revisore dei Conti potranno essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni lui affidate.

TITOLO IV – PARTECIPAZIONE ED ACCESSO

CAPO I – PARTECIPAZIONE ED ACCESSO

Art. 27 – Principi della partecipazione e accesso

1. L'Unione assicura a tutti i cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti amministrativi formati o comunque detenuti.

2. Appositi regolamenti, approvati dal Consiglio, stabiliscono forme di partecipazione e di accesso,

nel rispetto della normativa vigente in materia.

TITOLO V – FUNZIONE NORMATIVA

CAPO I – FUNZIONE NORMATIVA

Art. 28 – Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione ed a esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.
2. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione, secondo le procedure previste dagli Statuti comunali per le modifiche statutarie.

Art. 29 – Regolamenti

1. L'Unione emana regolamenti nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo Statuto ed in tutte le altre materie di competenza.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3. Il trasferimento di funzioni e servizi comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento, l'inefficacia delle normative comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

Art. 30 – Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione o degli altri enti funzionali e dipendenti dall'Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguarda, concernenti un procedimento amministrativo nell'ambito delle attività svolte dall'Ente.
4. La pubblicazione del presente Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, dei manifesti e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico viene effettuata sul sito web istituzionale dell'ente. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.
5. Ai sensi dell'art. 1-bis della Legge n. 69/2009 "Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
6. In tema di sistemi informativi e statistici si richiama quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Art. 31 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.
2. Per quanto non disciplinato nel presente Statuto, si applica, per quanto compatibile, le norme vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.